

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 845-bis

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

risultante dallo stralcio, approvato dal Senato della Repubblica
nella seduta antimeridiana del 7 giugno 1990, degli articoli 1 e 2 del

DISEGNO DI LEGGE N. 845

«Modifica degli articoli 59, 85 e 88 della Costituzione»

d'iniziativa dei senatori MANCINO, FABBRI, CARIGLIA e MALAGODI

comunicato alla Presidenta il 10 febbraio 1988

Modifica degli articoli 85 e 88 della Costituzione

DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. Il primo comma dell'articolo 85 della Costituzione è sostituito dal seguente:

«Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni e non è rieleggibile».

Art. 2.

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 88 della Costituzione.